



CITTA' DI BARONISSI
Provincia di Salerno

Prot.30018

Baronissi , 19 novembre 2020

Ordinanza n. 92

IL SINDACO

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.”;

Considerato che la Campania è stata inserita nell'allegato 2 (zona rossa) della richiamata ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 ad “OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.” e in particolare i seguenti punti:

1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della

ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Vista la nota sindacale del 17.11.2020 prot.n.29736 con la quale è stato chiesto alla Dirigente del Circolo Didattico di Baronissi e alla Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Autonomia 82 il loro parere, sentiti i Consigli di Istituto e le rappresentanze tutte, in merito alla riattivazione dal 24 novembre c.a. della scuola in presenza per l'infanzia e le prime classi della primaria;

Viste

-la nota della Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di Baronissi prot. N.0005594 del 18.11.2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19.11.2020 al n. 30006 , con la quale ha comunicato che il personale docente, le famiglie degli allievi e il Consiglio di Circolo dell'Istituto si sono espressi per il prosieguo della DAD e ha espresso il parere che la situazione epidemiologica sia ancora molto pericolosa per procedere ad un rientro in presenza;

-la nota della Dirigente dell'Istituto Comprensivo Autonomia 82 prot.n. 0008637 del 18.11.2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19.11.2020 al n.29948, con la quale ha trasmesso gli esiti del sondaggio effettuato tra i genitori e i docenti delle classi prime di Saragnano e di Caprecano e i membri del Consiglio di Istituto (n.20 favorevoli alla ripresa in presenza, n.18 non favorevoli alla ripresa in presenza, n.6 assenti e n. 7 astenuti) , senza esprimere da parte sua alcun parere in merito a quanto richiesto con la citata nota sindacale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio comunale negli ultimi giorni;

Ritenuto necessario adottare le seguenti ulteriori misure per contenere il contagio nella popolazione:

- la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria dal **24 novembre 2020** fino al **30 novembre 2020**, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020;
- la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori nel giorno **30 novembre 2020**, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020;
- la chiusura al pubblico del cimitero comunale nell'orario pomeridiano e nei giorni festivi e prefestivi e l'accesso allo stesso negli altri giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.00 alle ore 12.30 in base alla lettera alfabetica dell'intestatario della scheda di famiglia;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

1) la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria dal **24 novembre 2020** fino al **30 novembre 2020**, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020;

2) la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori nel giorno **30 novembre 2020**, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020;

Dette disposizioni si intendono applicate anche nei confronti delle Scuole private e paritarie.

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado (anni successivi al primo anno di frequenza) e di secondo grado restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.

3) a far data dal **23 novembre 2020** e fino a nuovo provvedimento, la chiusura al pubblico del cimitero comunale nell'orario pomeridiano e nei giorni prefestivi e festivi e l'accesso allo stesso negli altri giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.00 alle ore 12.30 da parte dei visitatori nel rispetto della normativa anticovid e in base alla lettera alfabetica dell'intestatario della scheda di famiglia, secondo la seguente suddivisione:

- lunedì dalla lettera A alla lettera D;
- martedì dalla lettera E alla lettera H;
- mercoledì dalla lettera I alla lettera N;
- giovedì dalla lettera O alla lettera R;
- venerdì dalla lettera S alla lettera Z;

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

MANDA

la presente ordinanza:

- alla Dirigente Scolastica del Circolo Didattico di Baronissi;
- alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Autonomia 82;
- alla Dirigente Scolastica dell'I.I.S. "Margherita Hack";
- ai rispettivi Dirigenti di Scuole Private e Paritarie;
- al Responsabile del settore "AA.GG."
- al Responsabile del settore "Patrimonio e Ambiente";
- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Baronissi, 19 novembre 2020

Dott. Gianfranco Valiante